

Edizione di sabato 6 febbraio 2016

CASI CONTROVERSI

[Ancora dubbi per la riduzione sul fabbricato in comodato](#)

di Comitato di redazione

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Esenzione Irap in agricoltura](#)

di Alberto Rocchi

AGEVOLAZIONI

[Bonus mobili confermato anche per il 2016](#)

di Luca Mambrin

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Aumento dei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza](#)

di Laura Mazzola

CONTABILITÀ

[Aspetti contabili della cessione del credito da parte del professionista](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Ancora dubbi per la riduzione sul fabbricato in comodato

di **Comitato di redazione**

Una delle tematiche che ha affascinato numerosi colleghi dopo il varo della Legge di Stabilità è quella che riguarda il possibile beneficio introdotto dall'articolo 1, comma 10, della Legge 208/2015 in tema di IMU e, per identità di base imponibile, anche di TASI.

Come noto, la norma introduce una **riduzione al 50%** del tributo locale in alcune particolari situazioni di **concessione gratuita** (comodato) di immobili non di lusso (quindi differenti dalle categorie catastali A1, A8 e A9) a terzi soggetti (qualificati).

I beneficiari della attribuzione che ricevono l'immobile sono:

- i parenti in linea retta entro il primo grado del concedente;
- che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Inoltre, la stessa norma precisa che il titolo di assegnazione deve essere un contratto di **comodato registrato**.

A tale riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta ad apposito quesito formulato, ha precisato quanto segue:

- se il comodato è redatto in forma scritta, lo stesso va registrato in termine fisso di 20 giorni. Pertanto, per effetto del meccanismo di calcolo "a mesi" della base imponibile, per poter beneficiare della riduzione per l'intero anno (in presenza delle altre condizioni) è necessario che il contratto sia stipulato entro il 16 gennaio 2016 e si proceda alla registrazione entro il 5 febbraio;
- se il contratto è stipulato in forma verbale, le regole di funzionamento dell'imposta di registro non prevedono un obbligo di registrazione, con esclusione delle ipotesi di enunciazione del predetto accordo in altri atti soggetti a registrazione. Per risolvere tale situazione, il Ministero ha opportunamente citato le disposizioni dello Statuto del Contribuente che, in caso di introduzione di nuovi obblighi o adempimenti (in questo caso potremmo più correttamente dire "oneri") prevede la concessione di un termine non inferiore a 60 giorni per provvedere. Da ciò, deriva che la registrazione effettuata entro il 1° marzo, vale a dire il 60° giorno successivo alla entrata in vigore della Legge di Stabilità, legittima la fruizione del beneficio.

Risolta tale questione, rimane solo da constatare come la "notizia" avrebbe forse meritato una ufficializzazione differente dalla semplice risposta al quesito, ma nella sostanza accettiamola

così come ci è stata proposta.

Dopo avere superato le questioni “formali e burocratiche” si tratta di comprendere in modo preciso, però, quali siano i **requisiti sostanziali**.

A tale riguardo, la norma prevede due situazioni:

1. soggetto che possiede **un solo immobile** su tutto il territorio nazionale: in tal caso il beneficio è riservato al caso in cui il concedente (che si priva dell'immobile a favore del comodatario) risieda e dimori abitualmente nello **stesso comune** nel quale è ubicato il fabbricato abitativo. Sembra, insomma che sia necessaria una condizione di vicinanza fisica tra i due parenti in linea retta di primo grado e tale vicinanza è stata “concretizzata” in relazione al territorio comunale;
2. soggetto che possiede **due immobili** sul territorio nazionale: in tal caso il beneficio è ammesso a condizione che i fabbricati siano collocati nel **medesimo comune** ed il concedente dimori abitualmente ed abbia la residenza nell'immobile che trattiene per sé. Anche in questo caso, la vicinanza fisica è il parametro prescelto per la concessione del beneficio.

Il vincolo in merito alla inesistenza di altri fabbricati sul territorio nazionale è stato già chiarito dal Dipartimento delle politiche fiscali nelle risposte informali diffuse, ove si è affermato che la condizione va verificata esclusivamente in relazione alla presenza di altri **fabbricati a natura abitativa**.

Quindi, non rileva, in senso preclusivo, la presenza di immobili:

- di categoria diversa da quella abitativa;
- di terreni;
- eccetera.

Una vicenda spesso sollecitata dai colleghi è quella che riguarda il contribuente che abbia (ad esempio) più figli, a ciascuno dei quali conceda abitazioni in comodato; il senso logico spingerebbe a ritenere che si possa estendere l'agevolazione, mentre il tenore letterale della norma sembra precludere qualsiasi soluzione positiva al riguardo.

Rimane una ultima questione sulla quale varrebbe la pena di fare chiarezza, in modo da sdoganare definitivamente la vicenda.

Se il contribuente possiede **quote di fabbricati** abitativi in aggiunta a quelli oggetto, rispettivamente, di comodato e di abitazione propria, si può ritenere consolidata l'agevolazione, oppure no?

La vicenda interessa, frequentemente, le ipotesi di possesso di quote pervenute per effetto di successione.

A nostro giudizio, tale situazione dovrebbe essere risolta in modo positivo, in quanto parrebbe che lo spirito della norma sia quello di premiare coloro che non hanno il possesso di altri fabbricati che, si ritiene, siano stati volontariamente acquistati.

In questa ipotesi, invece, si tratterebbe di un possesso non “cercato” e che, pertanto, non dovrebbe impedire l’agevolazione.

Peraltro, ove si volesse accogliere questo suggerimento, la risposta non potrebbe che essere tranciante, nel senso di riconoscere o negare l’agevolazione a prescindere dal peso della quota, fatta salva l’ipotesi in cui si tratti di unico erede, caso nel cui, forse, il ragionamento potrebbe risultare più difficoltoso.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Esenzione Irap in agricoltura

di **Alberto Rocchi**

Il comma 70 della Stabilità modifica la **disciplina Irap in agricoltura** intervenendo direttamente sul D.Lgs.446/97 istitutivo dell'imposta.

La norma dapprima espelle dal novero dei soggetti passivi **“i produttori agricoli titolari di reddito agrario** di cui all'art.32 DPR 917/86” che, pertanto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2016, restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta: infatti la medesima Legge di Stabilità, aggiungendo la lettera *c-bis* al comma 2, sposta di fatto questi soggetti dal gruppo dei “soggetti passivi” a quello degli esclusi dall'IRAP. Si tratta di quanti esercitano attività agricole rientranti nell'art.32 a prescindere sia dalla forma giuridica (società di persone, di capitali, cooperative), sia dalle modalità di determinazione del reddito (catastale o analitico). Quindi abbiamo un primo punto fermo: l'Irap non si applica ai soggetti che esercitano attività agricola nei **limiti dell'art.32** e ovviamente, per tali soggetti non si pone alcun problema di determinazione della base imponibile.

La logica conseguenza è che i soggetti che esercitano attività agricole che eccedono i limiti dell'art.32, sono senz'altro assoggettabili all'imposta: lo si deduce leggendo in negativo la disposizione modificata dell'art.1 D.Lgs.446/97 così come modificato dalla Stabilità. Parliamo di:

- allevamento di animali eccedenti i limiti di reddito agrario;
- produzione di energia oltre i limiti di reddito agrario e tassata forfettariamente;
- agriturismo;
- attività connesse non comprese nel reddito agrario;
- produzione di vegetali oltre al secondo piano produttivo.

Sorgono spontanee due domande.

- L'assoggettabilità ad Irap riguarda soltanto la parte che eccede i limiti dell'art. 32 o tutto il valore della produzione?
- In che modo questi soggetti determinano il loro valore della produzione?

Diciamo subito che il legislatore non offre risposte alla prima domanda mentre affronta in modo confuso la seconda. La risposta alla prima domanda la troviamo tuttavia nella circolare 141 del 4 giugno 1998: qui l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al settore agricolo, che riguardava i medesimi soggetti a beneficio dei quali, oggi, la Stabilità ha decretato l'esenzione da imposta, aveva stabilito un criterio che, *mutatis mutandis*,

può essere ripreso, essendo gli stessi confini a delimitare quello che, allora, era il perimetro dei soggetti ad aliquota ridotta e che oggi racchiude l'area di esenzione. Quindi, riprendendo le indicazioni del Ministero, i soggetti esercenti attività di allevamento che determinano il reddito d'impresa forfetariamente ai sensi dell'art. 56 c.5 del Tuir, dovranno determinare la parte di base imponibile da esentare, in **proporzione al numero dei capi allevati** entro i limiti dell'art. 32 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati. Per gli altri soggetti che svolgono attività agricola, la quota di base imponibile IRAP da esentare, è determinata sulla base del **rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. Resta inteso che l'attività di **agriturismo** dovrà essere interamente assoggettata ad imposta mentre i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir che esercitino occasionalmente altre attività diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazioni di servizi con macchine agricole), assoggetteranno ad imposta soltanto la parte di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA.

Proviamo ora a rispondere alla seconda domanda: in che modo gli esercenti attività agricola, ove assoggettabili ad imposta, determinano la base imponibile Irap. La risposta sta teoricamente nell'art.9, norma che la Stabilità ha modificato e il cui testo riportiamo (prima e dopo le modifiche).

ART.9 D.LGS. 446/97

TESTO ANTE MODIFICHE	TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA'
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'art.78 [ora 56] del Testo unico delle imposte dirette, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n.917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi del regime forfetario di cui all'art.5 della legge 30 dicembre 1991 n.413.	Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo 1. La base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi del regime forfetario di cui all'art.5 della legge 30 dicembre 1991 n.413.

Come noto, la norma enuncia il criterio di determinazione “naturale” della base imponibile Irap, cosiddetto “criterio Iva”, basato sulla semplice contrapposizione di corrispettivi e componenti negative così come risultano dai registri Iva. Il sistema semplificato è a beneficio dei produttori agricoli. Ma quali? Se prendiamo il testo ante modifiche, il riferimento è preciso ai soggetti di cui all’art.3 comma 1 lett.d), ossia “i produttori agricoli titolari di reddito agrario”: sul punto, la Circolare 141 del 1998 era stata chiara nell’affermare che la norma doveva intendersi riferita ai soli e . Quindi, le società commerciali, quand’anche avessero svolto attività nei limiti dell’art.32 TUIR, non potevano mai fruire di questo sistema semplificato ma dovevano sempre adottare i criteri “ordinari”. A conferma di ciò la Risoluzione 3/E del 2002, testualmente disponeva: “”.

Esaminiamo ora il nuovo testo della norma: scomparso il riferimento all’art.3 c.1 (abrogato, in quanto rimandava ai soggetti ora esclusi), il “criterio Iva” di determinazione della base imponibile, è ora applicabile, stando alla rubrica, ad “alcuni soggetti del settore agricolo”: qual è la volontà del legislatore? Quella di includere in tale categoria tutti i produttori agricoli (a prescindere dalla forma giuridica) che esercitano una qualche attività eccedente l’art.32 e dunque assoggettabile ad imposta? Se così fosse, dal 2016 il “criterio Iva” di determinazione della base imponibile potrebbe essere applicato anche dalle società commerciali, per la parte di attività eccedente i limiti dell’art.32 e per l’attività di agriturismo in regime forfettario, salvo opzione per il sistema ordinario. Si tratta però di una soluzione non del tutto convincente perché nel sistema dell’IRAP sembra inscritto il principio secondo cui i soggetti **“naturalmente”** commerciali determinano la base imponibile con i criteri di cui all’art.5. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili confermato anche per il 2016

di Luca Mambrin

Come noto la Legge di Stabilità 2016 **ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**.

Si descrivono le principali caratteristiche dell'agevolazione anche alla luce dei chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia delle Entrate, in particolare nelle **C.M. 29/E/2013, 11/E/2014 e 17/E/2015**.

Le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%.	E' necessario che vengano eseguiti: <ul style="list-style-type: none">• interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;• interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;• interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001,
---	--

	<p>riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.</p> <p>Non consentono invece di beneficiare della detrazione in oggetto gli interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali si usufruisce della detrazione del 65% e l'acquisto di box e posti auto pertinenziali.</p>
Beni agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • Mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E' escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. <p>Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.</p> <p>È possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano acquistati mobili all'estero fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguano i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.</p>
Ammontare della spesa detraibile e modalità di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000; • la detrazione deve essere ripartita tra

	<p>gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.</p> <p>In merito alle modalità di sostenimento della spesa l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. <p>E' consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito e venga rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).</p>
Avvio e termine dei lavori di ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2016.

	<p>Il presupposto fondamentale per poter usufruire dell'agevolazione in questione è l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione è inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese; • aver sostenuto le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012; non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione, purchè siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati. <p>Non è previsto un lasso temporale dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici: la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è il 31 dicembre 2016.</p>
Decesso del contribuente	<p>Nel caso di decesso del contribuente, a differenza della detrazione prevista per interventi di recupero edilizio, in cui si prevede che la detrazione non fruita in tutto in parte dal <i>de cuius</i> venga trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, per il bonus mobili l'Agenzia delle entrate ritiene non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-<i>bis</i> del Tuir e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si</p>

trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Aumento dei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza

di **Laura Mazzola**

Recentemente l'articolo 9 del D.Lgs. 147/2015 (denominato "Decreto internazionalizzazione") ha apportato alcune **modifiche alle disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza**.

In particolare, **l'articolo 108, secondo comma secondo periodo, del Tuir** è stato sostituito dal seguente: *"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai **requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse**. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:*

- 1. all'**1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;***
- 2. allo **0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;***
- 3. allo **0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni**".*

Ne discende che, dal **1° gennaio 2016**, il **limite delle spese deducibili** viene regolato direttamente nella norma, senza più fare riferimento al D.M. 19.11.2008.

Inoltre risulta eliminato il riferimento al volume di ricavi dell'**attività internazionale dell'impresa**.

Infine la **deducibilità delle spese di rappresentanza inerenti e documentate è aumentata:**

- dello **0,2 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
- dello **0,1 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- dello **0,3 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.

Per la **distribuzione gratuita di beni** rimane invece valido il **limite dei 50 euro**.

Per completezza si ricorda che la disciplina **Iva** delle spese di rappresentanza valida per il 2015-2016 prevede la **detraibilità totale** delle *"spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori"*.

Tuttavia, in linea generale, il D.P.R. 633/1972 afferma che *“non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”*

Quindi, **ai fini Iva**, per le spese di rappresentanza valgono le seguenti regole di detraibilità:

- **detraibilità del 100 per cento** nell’ipotesi di **spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro**;
- **indetraibilità del 100 per cento** nell’ipotesi di **spese di rappresentanza superiori ad euro 50**.

Infine si ricorda che, dal punto di vista fiscale, le spese di rappresentanza devono possedere i seguenti **requisiti**:

- devono rispettare il criterio d’**inerenza**. Sono inerenti quelle spese di rappresentanza *“effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa”*;
- devono essere sostenute con riferimento ai **clienti dell’impresa** effettivi (attraverso i quali l’impresa produce reddito) e potenziali (quelli che hanno già manifestato in qualche modo interesse commerciale nei confronti dell’impresa).

CONTABILITÀ

Aspetti contabili della cessione del credito da parte del professionista

di **Viviana Grippo**

La questione di cui si occupa il presente elaborato riguarda la possibilità per il professionista di cedere un proprio credito.

Apparentemente la risposta potrebbe essere positiva ma occorre ricordare che, generalmente, il credito del professionista non è rappresentato da una fattura in quanto essa viene emessa solo all'incasso; pertanto, si tratterebbe sostanzialmente della cessione di un credito non ancora fatturato.

Prima di venire agli aspetti meramente contabili occorre spendere due parole sui principi a fondamento della fattispecie. Sappiamo che i professionisti applicano il noto principio di cassa per effetto del quale la rilevanza reddituale dei compenti positivi e negativi di reddito si verifica al momento dell'incasso o del pagamento. Questo è quanto si desume dal dettato **dell'art. 54 del Tuir** che dispone: “

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo “stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi”. In merito all'Iva, invece, il momento impositivo, trattandosi di una prestazioni di servizi, si manifesta all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il caso di emissione spontanea e precedente della fattura. Il **comma 3, dell'art. 6 del dpr 633/72** prevede che “

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”.

Non di meno è la problematica relativa alla ritenuta d'acconto ex **art. 25 del D.P.R. 600/1973**; a riguardo, si ricorda che l'obbligo si manifesta ogni qual volta un ente o società paghi ad un altro soggetto un compenso per prestazioni di lavoro autonomo.

Quindi è al momento dell'**incasso** che si realizza in capo al professionista la rilevanza dell'operazione:

- ai fini delle imposte dirette,
- ai fini Iva e
- ai fini dell'obbligo di operare da parte del cliente la ritenuta.

Come si sposa tutto questo con la cessione del credito tenuto anche conto che alla cessione

corrisponderà un altro passaggio di denaro dal soggetto che acquista il credito a colui che lo cede? Occorre chiedersi se il professionista cedente al momento dell'incasso del corrispettivo di cessione deve o meno emettere fattura e che tipo di reddito produce in tale evenienza, allo stesso modo occorre capire se e quando si verifica il presupposto per l'applicazione della ritenuta d'acconto.

Si tratta di quesiti che impattano, ovviamente, anche sulle rilevazioni contabili.

Dal punto di vista reddituale ci viene in aiuto il **comma 2 dell'art. 6 del Tuir**, disposizione generale in merito all'Irpef, che chiarisce che *"i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, **anche per effetto di cessione dei relativi crediti**, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"*, da cui si deriva che quanto il professionista cedente si vedrà pagato un corrispettivo in conseguenza della cessione del credito manterrà la natura di reddito di lavoro autonomo e come tale dovrà essere dichiarato.

In merito all'obbligo di ritenuta, posto che, come detto, esso si manifesta ogni qual volta un ente o società paghi ad un altro soggetto un compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è chiaro che il cessionario del credito dovrà operare la ritenuta d'acconto su quanto versato a titolo di corrispettivo al professionista cedente.

Il problema semmai riguarda l'Iva. Occorre chiedersi se la cessione del credito, **realizza o meno il presupposto** dell'esigibilità dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate si è fortunatamente espressa in merito chiarendo (**c.m. 1/E/2013**) che l'incasso del prezzo di cessione del credito **non è equiparabile** al pagamento del corrispettivo originario con la conseguenza che al suo verificarsi il professionista cedente non dovrà corrispondere l'imposta. Essa sarà dovuta solo al momento in cui il debitore ceduto pagherà il corrispettivo al cessionario. In tale momento si dovrà operare la fatturazione e la liquidazione dell'imposta.

Da parte sua, il debitore ceduto dovrà sostituire in contabilità il suo debito verso il professionista cedente con un debito verso il cessionario. Si ricorda che l'operazione dovrà essere eseguita all'atto della notifica della cessione del debito.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

Oscillano i listini europei nella prima settimana di febbraio, pesantemente al ribasso rispetto alla settimana precedente, con il minimo toccato nella seduta di mercoledì e un lento recupero successivamente. Oscilla di pari passo anche il petrolio, protagonista di forti ribassi, a inizio settimana, a causa degli ultimi dati sulle scorte Usa, in netto rialzo, e al previsto boom dell'export iraniano a partire da marzo. A metà settimana a sostenerne gli andamenti, invece, la debolezza del dollaro e le voci, non confermate, di un possibile incontro dei paesi Opec per discutere un taglio alla produzione. Martedì il Presidente della BCE Mario Draghi, in un intervento al parlamento europeo, ha reiterato il messaggio dell'ultimo meeting della Banca Centrale, ribadendo che l'Istituto continuerà ad offrire il proprio sostegno ed è pronto a rivedere nuovamente la propria linea monetaria già nel prossimo meeting di marzo. Il Presidente ha, inoltre, sottolineato come contro la deflazione sia meglio intervenire in anticipo per evitare rischi. All'insegna di una maggiore cautela le affermazioni di Mersch, che ha sottolineato come Francoforte, a cui non mancano gli strumenti per fare di più, non ha ancora valutato se ulteriori misure siano giustificate o si debba aspettare che quelle già messe in campo dispieghino i loro effetti. Possibili spunti sulle prossime mosse di Francoforte potrebbero arrivare da un intervento di Constancio da Madrid. Sempre in tema di politica monetaria, prevista dai mercati la decisione della Bank of England che non è intervenuta né sul costo del denaro né con altre misure, lasciando i tassi invariati allo 0.5%; gli economisti prevedono un primo ritocco verso l'alto soltanto nel quarto trimestre 2016. Tra i pronunciamenti odierni delle agenzie di rating, spiccano quello di Fitch sull'Austria ('AA+', outlook stabile) e sull'Irlanda ('A-', outlook positivo), e quello di Moody's sulla Finlandia ('AAA', outlook negativo).

Stoxx Europe 600 -3.45%, Euro Stoxx 50 -3.88%, Ftse MIB -4.57%

Stati Uniti

I listini statunitensi hanno trascorso una settimana sostanzialmente positiva, guidati dai titoli del settore informatica, con il dollaro che si avvia a conclusione della peggiore settimana dal 2009 a oggi; seguendo le oscillazioni del petrolio, settimana contrastata anche per i titoli del settore energetico, che nella giornata di mercoledì hanno trascinato in rosso anche gli altri settori. Guardando alle commodities, gli analisti ribadiscono quanto aveva già espresso la Federal Reserve a partire dal dicembre 2014, ossia che l'impatto dei prezzi del petrolio sull'inflazione è transitorio, dal momento che nel settore i prezzi non sono ciclici, ma sono legati al rapporto attuale tra domanda e offerta e non al costo della produzione, come avviene in genere per gli altri beni e servizi. Si sono espressi su temi di politica monetaria diversi esponenti della Federal Reserve, tra cui il vice presidente Stanley Fisher; il messaggio fondamentale verte sul fatto che sia troppo difficile, al momento, valutare l'impatto sull'economia statunitense delle recenti turbolenze dei mercati finanziari e del rallentamento della crescita cinese, e che la Banca Centrale non ha al momento ancora deciso come si comporterà nel meeting di marzo. Guardando ai dati macro, la lettura più rilevante è quella del rapporto Adp sulla variazione dell'occupazione privata, tradizionale anticipatore dei numeri ufficiali del mercato del lavoro in uscita oggi. Secondo il report, i posti di lavoro in gennaio sono aumentati di 205k, battendo il consensus di 195k, ma ben al di sotto dei 267k rivisti del periodo precedente, iniziandosi probabilmente a sentire l'effetto dei tagli delle imprese manifatturiere e del settore energetico. La stessa cosa è poi successa per l'indice dei Non-Farm Payroll, con nuovi assunti inferiori alle attese (151k contro 190k), revisioni al ribasso dei mesi precedenti, ma una composizione migliore e una riduzione del tasso di disoccupazione. Sostanzialmente stabili gli indici Pmi Composto e Servizi finali di gennaio, che toccano i 53.2 punti, contro i 53.7 del periodo precedente. Deludono, invece, le spese personali di dicembre, attorno alla parità a fronte del consensus per un +0.1%, mentre l'aumento dei redditi si attese invariato al +0.3%. A testimoniare il difficile momento per l'economia US, infine, si rilevano al di sotto delle attese sia gli ordini di beni durevoli che gli ordini di fabbrica di dicembre, che si assestano rispettivamente al -5% e al -2.8%.

S&P 500 +1.17%, Dow Jones Industrial +2.16%, Nasdaq Composite +0.06%

Asia

I mercati asiatici si muovono contrastati anche questa settimana, per chiudere sostanzialmente al ribasso nell'ultima seduta di trattazione. Per quanto riguarda il Giappone, lunedì i listini si sono mossi al rialzo, portandosi ai valori massimi dell'ultimo mese sull'onda lunga della decisione di fissare tassi ufficiali negativi da parte della Banca Centrale, aiutati anche

alcune trimestrali sopra le attese tra cui Sony nel settore dell'elettronica di consumo e Shiseido nella cosmesi. Male il settore finanziario, appesantito da trimestrali come quella di Nomura: la banca giapponese ha registrato un calo del 49% annuo negli utili del terzo trimestre fiscale, contribuendo al pessimismo sui listini giapponesi, di metà settimana. A pesare sulla borsa di Tokyo, anche l'aumento di valore dello Yen sul Dollaro, che ha penalizzato le società esportatrici. Per i listini cinesi, male l'inizio di settimana a causa di dati macro inferiori alle attese; a fine settimana sono viste in crescita le piazze cinesi continentali, grazie alla ripresa delle commodities e alla decisione delle autorità di Pechino di fissare un range per la crescita economica 2016 tra il 6.5% e il 7%, con la base della forchetta inferiore al +6.9% registrato nel 2015. Si tratta comunque della prima dichiarazione di questo tipo dopo venti anni, testimoniando forse un nuovo approccio del governo verso i mercati.

Nikkei -3.99%, Hang Seng -2.01%, Shanghai Composite +0.95%, ASX -0.59%

Principali avvenimenti della settimana

A livello politico per l'Eurozona, l'attenzione è focalizzata sui rapporti tra Brussels e l'Italia e sulla situazione politica della Spagna. Positiva l'evoluzione delle discussioni sul tema migranti: si è sbloccata a inizio settimana la questione del finanziamento UE da 3mld alla Turchia per la gestione dei migranti, tenuto congelato dal veto italiano, con l'annuncio di Renzi sul fatto che l'Italia parteciperà al fondo. Il via libera italiano è arrivato dopo che la Commissione ha fatto sapere che i contributi stanziati verranno scomputati dal calcolo del deficit. Ancora aperte le tensioni per quanto riguarda la flessibilità sulla legge di stabilità del 2016. Padoa-Schioppa è tornato sul punto critico della flessibilità dei conti pubblici, definendolo un "diritto" acquisito dall'Italia grazie al rispetto degli impegni sul piano delle riforme e auspicando lo stesso approccio usato con la Turchia per permettere all'Italia di gestire le spese sostenute per far fronte al flusso di rifugiati dal Nord Africa. Tuttavia sembra che non sarà semplice per Roma ottenere in primavera la promozione di Bruxelles sulla legge di Stabilità. La Commissione UE, cui il governo ha chiesto l'attivazione di tutte le clausole di flessibilità disponibili, ha limato le stime di crescita del prodotto interno lordo quest'anno (1.4% da 1.5%), con conseguente peggioramento del disavanzo (2.5% del Pil da 2.3% di novembre, mentre il governo punta a 2.4%) e il relativo impatto sul debito. Quest'ultimo nelle stime della Commissione sarà al 132.4% (132.2% l'indicazione di novembre), contro 131.4% previsto dall'esecutivo. L'Italia, ha avvertito ieri sera il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, rischia di perdere credibilità del mercato se non farà scendere il livello del debito. Per quanto riguarda, invece, la Spagna, il leader socialista Sanchez ha ricevuto l'incarico dal re per tentare di formare un nuovo governo, a ormai sei settimane dalle elezioni di dicembre, dopo un primo fallito tentativo da parte del premier uscente Rajoy nonostante la maggioranza relativa ottenuta dal suo Partito Popolare. Ma nessuna soluzione appare al momento prossima, e l'incertezza politica è destinata a rimanere alta: il Psoe ha già escluso una grande coalizione col Pp e allo stesso tempo restano ampi i temi di dissenso a sinistra, con Podemos, soprattutto sulla Catalogna.

Ancora il settore bancario al centro del newsflow societario italiano questa settimana. Nel weekend, al congresso Assiom Forex, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha rivendicato i successi dell'azione di Banca d'Italia sostenendo che, se le banche nazionali oggi sono ben patrimonializzate, il merito è dell'azione di vigilanza di Via Nazionale. Visco ha, inoltre, invitato la Commissione ad avviare, entro giugno 2018, la revisione della direttiva sul bail-in per adeguarla agli standard internazionali. Parlando venerdì, a un convegno a Monza, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha affermato che il sistema bancario italiano è solido e si rafforzerà anche attraverso aggregazioni. A questo proposito sono proseguiti durante tutta la settimana le indiscrezioni sui colloqui e le trattative tra le popolari. Secondo la stampa, i colloqui per una fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano procedono in modo intenso, mantenendo fisso l'obiettivo di arrivare ad annunciare una formalizzazione, nonostante le frizioni su governance e deleghe. Prosegue anche il tentativo di trovare una soluzione per Mps, con il coinvolgimento di Ubi dato per assodato dalla stampa se pur sembra non ci siano ancora dossier aperti. Guardando al resto del newsflow, continuano i rapporti commerciali con l'Iran: Atr, controllata pariteticamente da Finmeccanica e Airbus, ha siglato con Iran Air un contratto per la vendita di 20 aerei, con un'opzione per altri 20, dal valore fino a circa 1 miliardo di euro. Nel settore auto, FCA US richiamerà su base volontaria 112,001 veicoli negli Stati Uniti per risolvere un problema relativo ai sistemi che determinano l'aprirsi o meno dell'airbag. Il problema, coinvolge anche altre case automobilistiche per un totale di circa 5 milioni di veicoli a livello globale. Giovedì Consob ha rideterminato il prezzo dell'Opa promossa da Hitachi Rail Italy Investments alzandolo a 9.899 euro da 9.50 euro e prorogato il termine dell'offerta di due settimane fino al 19 febbraio 2016. Secondo alcune fonti, intanto, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, sull'intesa Hitachi-Finmeccanica che fissò il prezzo del 40% di Ansaldo Sts, con conseguente Opa da parte del gruppo giapponese sul restante 60% allo stesso prezzo. Hitachi ribadisce di non aver attuato nessuna pratica collusiva in relazione all'acquisizione da Finmeccanica di Ansaldo STS e AnsaldoBreda e ritiene di aver agito nel rispetto delle regole e nella massima trasparenza.

Il newsflow sulle società statunitensi conferma le difficoltà delle società petrolifere. Mentre Chevron registra la prima perdita dal 2002, a causa della debolezza delle commodities, Exxon segna i peggiori risultati trimestrali del decennio: la società ha, infatti, annunciato un pesante piano di taglio spese, con una riduzione del Capex per il 25% e la sospensione del buyback azionario. ConocoPhillips, la maggiore società indipendente del settore oil negli USA, a seguito della perdita netta registrata nell'ultima trimestrale, per la prima volta dopo 25 anni ha tagliato i dividendi a 25 centesimi per azione. Segue Occidental che, avendo chiuso il trimestre con una perdita maggiore del previsto, ridurrà il budget del 2016 del 48%. Marathon Petroleum Corporation, per contrastare il calo dei volumi nella distribuzione di gas naturali registrato nell'ultimo trimestre, ha dichiarato che ridurrà i dividendi dal 25% al 12-15%. Nel settore retail, Michael Kors ha superato le attese con vendite a perimetro costante che calano meno di quanto stimato dagli analisti e un utile che si mantiene ai livelli del 2015, nonostante una traslazione verso prodotti a minore marginalità, mentre per Ralph Lauren e Kohl's si sono registrate vendite in forte calo. Nel settore automobilistico, General Motors ha riportato nel trimestre un aumento dei profitti con un utile netto di \$9.7 mld e ha previsto un 2016 ancora più roseo, grazie ad una riduzione dei costi operativi di \$5.5 mld entro il 2018. Nonostante la

buona trimestrale, Ford ha dichiarato un piano di taglio costi che prevede l'eliminazione di centinaia di posti di lavoro al fine di incrementare i profitti. Nel settore beni di consumo, Colgate-Palmolive ha mostrato ricavi in contrazione e risultati inferiori alle attese a causa del dollaro forte, penalizzante per un gruppo che genera il 75% del fatturato fuori dagli US. In ambito M&A, infine, Dominion Resources, pur avendo registrato, nell'ultimo trimestre, un calo del reddito operativo del 15%, ha dichiarato l'intenzione di acquistare Questar per circa \$4.4mld.

Male, a inizio settimana, i dati provenienti dalla Cina, con uno dei principali indicatori sulla fiducia delle imprese, l'indice PMI manifatturiero, che ha segnato a gennaio un nuovo calo a 49.4, assestandosi al minimo degli ultimi cinque anni e in contrazione dai 49.7 di dicembre, inoltre, non raggiungendo le attese degli analisti orientate a 49.6. Secondo diversi analisti, le autorità cinesi sarebbero ora a un bivio sulla decisione d'aumentare gli stimoli monetari: da un lato si vorrebbe sostenere l'economia, ma dall'altro si teme una nuova svalutazione che tale decisione possa accelerare l'uscita dei capitali dal paese generando forte pressione sullo Yuan. Preoccupa anche la situazione legata alle riserve di valuta estera: le continue misure per supportare lo Yuan avrebbero già ridotto il bacino al minimo degli ultimi tre anni e, secondo diversi economisti, potrebbero portare a un altro calo record per gennaio, pari a \$ 118 mld, dopo quello di \$ 108 mld segnato a dicembre. Sembrano intanto risultate inefficaci le nuove misure espansive per il settore real estate proposte dalla banca centrale del paese, che hanno ridotto l'ammontare di anticipo per l'acquisto della prima casa dal 25% al 20%. Anche i dati sulla fiducia delle imprese, superiori alle attese per entrambe le principali economie dell'area, non hanno provocato effetti positivi: il PMI di gennaio del Giappone è salito a 52.6 dal precedente 52.2, mentre in Cina si è passati dal 49.4 di dicembre a 50.1 per il mese in corso. Pesanti i dati macro provenienti dall'Australia con la bilancia commerciale di dicembre che, a causa del calo delle commodities e della valuta, scende a -3.5tn dai -2.9tn del mese precedente e disattende il miglioramento previsto dagli analisti (-2.5tn). Anche la domanda nell'area del pacifico sembra poi in continuo rallentamento: le vendite retail australiane nel mese di dicembre 2015 hanno registrato un andamento mensile piatto, rispetto al +0.4% stimato dagli analisti e il +0.4% del mese precedente

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

La settimana che viene si presenta meno ricca del solito, ma potrebbe fornire interessanti spunti (martedì e venerdì) sullo stato di salute del settore retail e di quello wholesale, importanti per determinare l'eventuale sostegno della domanda privata all'economia nazionale. Infine giovedì solito focus sul mercato del lavoro, con Initial e Continuing Jobless Claims.

Europa

In un'Europa che continua a manifestare segnali di debolezza a livello di GDP e d'inflazione, i mercati rimangono estremamente concentrati nel captare segnali di possibili nuovi stimoli da parte della BCE. Nella prossima settimana perciò interesse limitato sui dati macro, con possibili segnali positivi da parte della produzione industriale e del GDP delle tre principali economie europee (Germania, Francia e Italia), in uscita martedì, mercoledì e venerdì. Le previsioni non sono però delle più rosee, con i governi nazionali che faticano a rispettare i vincoli di bilancio stabiliti da Bruxelles e a garantire una crescita adeguata.

Asia

Ancora pochi spunti per il mercato asiatico con i soli dati relativi alla politica monetaria in uscita per la Cina (Money Supply e New Yuan Loans). Segnali positivi potrebbero arrivare dal Giappone, con la speranza di vedere un aumento dell'export in avvio di settimana (Trade Balance and Current Account Balance), mentre martedì e mercoledì interesse su inflazione e politica monetaria (PPI e Money Stock).

FINESTRA SUI MERCATI											5/2/16 11.37	
AZIONARIO			Performance %									
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015				
MSCI World	USD	04/02/2016	1,549	+0.52%	-0.89%	-0.82%	-0.85%	+1.93%	-2.54%			
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015				
AMERICA	MSCI North Am	USD	04/02/2016	1,534	+0.30%	+1.32%	-0.06%	-0.32%	+16.27%	-2.37%		
	S&P500	USD	04/02/2016	1,913	+0.15%	+1.27%	-0.05%	-0.28%	+11.39%	-0.73%		
	Dow Jones	USD	04/02/2016	16,417	+0.49%	+2.88%	-0.32%	-0.79%	+7.82%	-2.18%		
	Nasdaq 100	USD	04/02/2016	4,168	-0.10%	-0.44%	-7.86%	-5.26%	+17.54%	+9.43%		
EUROPA	MSCI Europe	EUR	04/02/2016	1,111	-0.12%	-0.56%	-0.24%	-0.00%	+4.59%	+5.47%		
	FT Eurozone 50	EUR	04/02/2016	2,928	+0.79%	-0.84%	-7.86%	-0.10%	+1.20%	+3.85%		
	FTSE 100	GBP	04/02/2016	5,534	+0.65%	-2.45%	-0.30%	-1.05%	-2.71%	-4.93%		
	Cac 40	EUR	04/02/2016	4,269	+0.70%	-0.55%	-0.22%	-0.32%	-0.54%	+0.33%		
	Dax	EUR	04/02/2016	9,438	+0.80%	-0.74%	-0.52%	-0.20%	+2.63%	+9.39%		
	Bex 35	EUR	04/02/2016	8,616	+1.63%	-2.38%	-7.85%	-0.83%	+3.66%	-7.18%		
ASIA	MSCI Pacific	USD	04/02/2016	17,036	+1.30%	-0.43%	-10.01%	-0.78%	+0.23%	+12.66%		
	MSCI Asia	USD	04/02/2016	2,127	+0.78%	+0.12%	-0.22%	-0.12%	-0.19%	+0.44%		
	Nikkei 225	JPY	04/02/2016	17,4	-1.46%	-0.33%	-0.80%	-11.54%	+0.85%	+7.69%		
	Nikkei	JPY	04/02/2016	16,929	-1.32%	-0.99%	-0.80%	-11.63%	+1.42%	+9.07%		
Hong Kong	HKD	04/02/2016	19,298	+0.65%	-2.00%	-0.97%	-11.98%	+1.28%	-7.16%			
NASDAQ Australia	AUD	04/02/2016	4,976	-0.06%	-0.99%	-1.02%	-0.88%	+1.30%	-2.19%			
AZIONARIO			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015		
EMERGING			04/02/2016	1,784	+2.48%	-0.10%	-1.70%	-0.87%	-0.43%	-0.96%		
MSCI Eas Mkt	USD	04/02/2016	1,784	+2.62%	+1.67%	-0.20%	-1.27%	-0.89%	-0.69%	-0.69%		
EMERGING			Date <th>Last</th> <th>1day</th> <th>5day</th> <th>1 M</th> <th>YTD</th> <th>2014</th> <th>2015</th>	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015		
MSCI EM Lat Am	USD	04/02/2016	1,784	+2.48%	+7.47%	+0.49%	-2.10%	-0.47%	-0.13%	-0.13%		
Brazil BOVESPA	BRL	04/02/2016	40,822	+1.18%	+5.67%	-3.77%	-0.03%	-2.96%	-13.50%	-13.50%		
ARG MERCVAL	ARS	04/02/2016	11,422	+2.70%	+0.95%	-0.51%	-2.17%	+0.14%	+36.89%	+36.89%		
MSCI EM Europe			04/02/2016	1,784	+0.70%	-0.10%	-0.17%	-2.40%	-0.07%	-0.13%		
Mexico - BVL	MXB	04/02/2016	1,784	+0.12%	+0.29%	+2.00%	+1.63%	-7.11%	+26.32%	+26.32%		
IND NATIONAL 50	INR	04/02/2016	74,661	+0.18%	+1.88%	+0.39%	+1.07%	+26.43%	-16.33%	-16.33%		
Poland WIG20	PLN	04/02/2016	1,784	+0.74%	-1.84%	-0.52%	-0.48%	-4.28%	+1.07%	+1.07%		
MSCI EM Asia			04/02/2016	1,784	+1.33%	-1.32%	-0.32%	-0.35%	+2.05%	-11.79%		
Shanghai Composite	CNY	04/02/2016	2,763	-0.61%	+0.99%	-19.54%	-25.92%	+52.67%	+9.41%	+9.41%		
BSX SENSEX 30	INR	04/02/2016	24,617	+1.11%	-1.82%	-3.77%	-0.79%	+29.89%	-0.63%	-0.63%		
KOSPI	KRW	04/02/2016	1,518	+0.80%	+0.80%	-0.66%	-2.22%	-4.56%	+2.99%	+2.99%		


FINESTRA SUI MERCATI

5/2/16 11.37

CAMBI			Performance %					
Cambi	Data	Last	1day	1day	1 M	YTD	31/12/14 FX	31/12/15 FX
EUR Vs USD	01/02/2016	1.119	-0.30%	+3.32%	+4.12%	+3.85%	1.210	1.096
EUR Vs Yen	01/02/2016	130.780	-0.30%	-0.35%	+2.13%	+0.80%	144.830	130.640
EUR Vs GBP	01/02/2016	0.771	+0.20%	+1.20%	+4.94%	+4.35%	0.771	0.737
EUR Vs CHF	01/02/2016	1.109	-0.35%	+0.14%	+2.26%	+1.90%	1.210	1.096
EUR Vs CAD	01/02/2016	1.156	-0.30%	+1.60%	+2.00%	+2.34%	1.406	1.153

COMMODITIES			Performance %					
Commodities	Data	Last	1day	1day	1 M	YTD	2014	2015
Crude Oil WTI	01/02/2016	32	+1.23%	-4.40%	-36.73%	-43.31%	-45.87%	-50.47%
Gold \$/Oz	01/02/2016	1,199	+0.29%	+1.64%	+7.54%	+5.18%	-1.72%	-10.42%
COR Commodity	01/02/2016	31.9	-0.45%	-1.07%	-5.55%	-7.20%	-17.92%	-23.40%
London Metal	01/02/2016	2,223	+0.90%	+2.36%	+2.90%	+6.74%	-7.75%	-24.40%
Vix	01/02/2016	21.8	+0.80%	-2.59%	+12.93%	+19.30%	+19.91%	-5.16%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Data	Last	3-6-9-12	20-gen-16	25-ago-15	21-dic-15	21-dic-14	21-dic-13
2y germania	01/02/2016	-0.489	-0.489	-0.487	-0.532	-0.545	-0.608	-0.213
3y germania	01/02/2016	-0.248	-0.245	-0.312	-0.045	-0.017	-0.017	-0.022
10y germania	01/02/2016	0.297	0.303	0.325	0.641	0.629	0.540	1.920
2y italia	01/02/2016	-0.116	-0.040	-0.037	-0.033	0.534	1.237	
Spread Vs Germania		47	48	47	32	63	104	
3y italia	01/02/2016	0.456	0.473	0.499	0.308	0.052	2.730	
Spread Vs Germania		71	72	73	55	94	181	
10y italia	01/02/2016	1.120	1.134	1.413	1.601	1.350	1.900	4.120
Spread Vs Germania		322	323	109	104	97	135	220
2y usa	01/02/2016	0.702	0.698	0.774	0.598	1.048	1.663	0.380
3y usa	01/02/2016	1.251	1.250	1.328	1.713	1.761	1.633	1.741
10y usa	01/02/2016	1.808	1.84	1.93	2.21	2.27	2.17	3.03
EUROBOR			3-6-9-12	20-gen-16	25-ago-15	21-dic-15	21-dic-14	21-dic-13
Eurolib 1 mese	01/02/2016	-0.234	-0.232	-0.225	-0.205	-0.018	-0.216	
Eurolib 3 mesi	01/02/2016	-0.166	-0.162	-0.162	-0.131	0.078	0.287	
Eurolib 6 mesi	01/02/2016	-0.132	-0.096	-0.090	-0.040	0.171	0.305	
Eurolib 12 mesi	01/02/2016	0.032	0.000	0.035	0.003	0.325	0.556	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.